

IL NOBILE COLLEGIO DEI GIURISTI. Per esercitare la professione venne fondato sin dal XIII secolo

Il Foro vicentino tra Perry Mason e azzecagarbugli

Ai tempi della Serenissima due categorie: i protagonisti delle arringhe e i sollecitatori che preparavano le carte

Laura Zacchello

La toga consunta portata come veste da camera, il naso pannaio, lo studio polveroso e in disordine, la sedia sgangherata con i braccioli: chi non riconosce la descrizione del manzoniano Azzecagarbugli?

I Promessi Sposi vengono ambientati nel 1628 e l'autore usa la figura dell'avvocato corrotto per rappresentare un certo tipo di giustizia più dedita a compiacere i potenti che ad aiutare i "poveracci" (usando proprio le parole del Manzoni). Una pura finzione? A dire il vero, a leggere le fonti, non è che nel territorio veneziano e in quello vicentino all'epoca di Renzo e Lucia la giustizia brillasse per efficienza. Anzi! Tra il XVII e il XVIII secolo molte erano le lamentele riguardanti i disordini del foro, gli avventurieri che si facevano avvocati, il numero pletorico dei procuratori, i cavilli, i tempi biblici e le more in cui si dibattevano le cause, le arbitrarietà che minavano la certezza del diritto soprattutto per i ceti più disagiati.

Il governo della Serenissima era a conoscenza di queste difficoltà e se già nel 1553 il Maggior Consiglio aveva emesso un decreto per far sì che gli avvocati che chiedevano "il mandato dell'esercizio" dovessero esibire la laurea ottenuta presso lo studio di Padova, nel 1676 reiterava questa raccomandazione con una ducale, definita "speciale per il foro di Vicenza", cercando di impedire l'accesso alla professione a coloro che esercitavano con mandati "spuriamente carpiati al Magistrato dei Conservatori ed esecutori delle leggi" e cercando di ridare tono a una professione antichissima e di prestigio.

Gli avvocati vicentini, infatti, a quell'epoca avevano già una lunga tradizione alle spalle e fin dal XIII secolo per esercitare la professione dovevano far parte del nobile collegio dei giuristi, per la cui ammissione era necessario superare un severo esame. Una volta ammessi, gli avvocati condividevano la vita del collegio e gli obblighi derivanti dalla partecipazione con i giudici vicentini, come descritti negli statuti ancora conservati presso la biblioteca Bertoliana. Con il 1404 e la dedizione a Venezia tutto era cambiato e la vita del foro aveva iniziato a conformarsi agli usi della Dominante. Gli avvocati vennero divisi in avvocati e sollecitatori (o procuratori): i primi, i veri Perry Mason della situazione, erano coloro che partecipavano ai dibattimenti e pronunciavano le renghe (os-

sia le arringhe) nel foro, i secondi erano i ragazzi di bottega, giovani 'di buona famiglia e dotti' che intrattenevano i rapporti con i clienti, istruivano le cause e si preoccupavano del rito.

L'avvocatura era una carriera molto ambita e piuttosto remunerativa e per poterla esercitare non solo, come abbiamo detto, continuava a essere richiesta la laurea e il non aver mai subito condanne per falso e ruberia, ma era anche necessario aver fatto due anni di pratica e aver ottenuto un mandato d'esercizio da parte dei conservatori ed esecutori delle leggi, magistratura preposta alla vigilanza sulla disciplina delle professioni forensi e di quella notarile. Una volta concluso questo iter si poteva essere avvocati straordinari oppure ordinari. In realtà la carica di avvocato ordinario, colui cioè che poteva discutere le controversie di fronte alla corte di Rialto o di S. Marco, era riservata solo ai nobili cittadini veneziani.

A Vicenza bisognava accontentarsi di essere avvocati straordinari, privi del diritto di calcare così importanti fori, oppure 'avvocati dei prigionieri', una specie di avvocato d'ufficio ante litteram che si occupava di evitare che le carceri si affollassero di poveracci impossibilitati a difendersi: una carica che allora sembra fosse molto ambita.

Nel Seicento questo mondo prestigioso è minato dal caos, complice un po' una peculiarità propria della dominazione veneziana, che lasciava un certo margine di discrezionalità ai giudici di terraferma nella scelta dello ius da applicare nei dibattimenti (se quello della dominante o quello della dominata), un po' per l'afflusso continuo di aspiranti alla professione.

I procuratori di terraferma si lamentavano di frequente del caos che regnava nelle cause civili al punto che Tommaso Pisani diceva che "i giudicij civili caminano con lunghezze molto maggiori rimossa per così dire ogni buona regola nell'ordine del trattarsi le cause ordinarie per abuso da molti anni introdotto dagli avvocati, che doppo principiate le dispute con nuove produzioni di scritture le protrahono a mesi et ad anni". Dall'altro ci si preoccupava della grave decadenza in cui era precipitato l'ordine; ancora nel 1761 Andrea Renier denunciava che il foro "è in deiezione, manomesso da uno stuolo di abbiotti, ... oggi questa professione è fatta rifuggio de più disperati e viziosi che vanno aumentando con discapito di quelli che giuridi-



Lo Statuto dei giudici del comune di Vicenza, manoscritto del '400



L'azzecagarbugli in una rappresentazione caricaturale: un prototipo stantio della cultura seicentesca



Perry Mason, l'avvocato più famoso della Tv, interpretato da Raymond Burr, dal libro di E. Santley Gardner

In città c'erano avvocati straordinari, privi del diritto di calcare piazze importanti

Discrezionalità ai giudici nella scelta dello ius da applicare; caos e proteste nelle cause civili



Giovanni M. Bertolo, avvocato vicentino e fondatore della Bertoliana


camente la esercitano". La riforma urgeva e giunse tra il 1676 e il 1776 con la riduzione del numero dei procuratori, da 81 a 60, e l'imposizione di alcune regole ferree per il loro reclutamento. I procuratori dovevano venire da una famiglia che negli ultimi quarant'anni non avesse esercitato arte meccanica o servile, o che, peggio, non avesse il censo necessario (il che significava troppo povera). Dovevano aver fatto cinque

anni di pratica presso un procuratore approvato e aver sostenuto e superato un esame di fronte alla presidenza dell'ordine e a due avvocati e due procuratori del foro di Vicenza. Le pene per le mistificazioni erano severissime e la normativa così irrigidita ebbe l'effetto di andare a limitare fortemente la professione dell'avvocatura nel vicentino. Tuttavia Vicenza produsse ugualmente delle personalità

eccellenti nella professione legale. Tanto per rimanere nel periodo tra Seicento e Settecento ricordiamo Carlo Cordellina, un eccezionale oratore, e Giovanni Maria Bertolo, principe del foro profondamente ammirato dai suoi contemporanei, che riuscì ad assurgere a cariche molto elevate fino ad essere nominato conte pur essendo figlio di un falegname. Un autentico self made man. (ferro@bibliotecabertoliana.it) ♦

Una riforma si impose a fine Seicento per il reclutamento dei procuratori, con pratica di 5 anni

Personalità eccellenti? Carlo Cordellina, un eccezionale oratore, e Giovanni Bertolo



Nel 1676 la tipografia vicentina Amadio pubblica Gli ordini per il foro